

**PARCO REGIONALE DI
MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE**

**REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DI
CASA DEL SOLDATO, DELLE SUE PERTINENZE
E DEL PARCHEGGIO**

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DI CASA DEL SOLDATO, DELLE SUE PERTINENZE E DEL PARCHEGGIO

1. Il presente regolamento dispone in merito alle modalità di utilizzo di Casa del Soldato, degli spazi ad essa adiacenti e del parcheggio realizzato dall'Ente, su proprie aree, in comune di Rovagnate, nei pressi di Casa del Soldato.
2. Casa del Soldato è lo stabile destinato a Centro Parco del parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone; la sua pertinenza è costituita dagli spazi adiacenti allo stabile e dall'area degli stagni.
Le attività che si svolgono nello stabile e nelle sue pertinenze devono essere finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio ambientale, naturale, storico del parco in particolare e del territorio in generale.
3. Nelle aree oggetto del presente regolamento è proibito esercitare attività commerciali.
4. La possibilità di fruire dello stabile di Casa del Soldato e delle sue pertinenze è regolamentata in relazione
 - alla capienza degli spazi e della struttura
 - al decoro degli ambienti
 - alla coerenza degli usi con le finalità di cui all'articolo 2.
5. La fruizione degli spazi circostanti Casa del Soldato è consentita per le finalità di cui ai precedenti articoli nel rispetto delle regole che seguono e secondo le disposizioni che potranno essere impartite di volta in volta dagli incaricati del parco:
 - a) nei giorni festivi, in presenza del personale incaricato dal parco per la sorveglianza, ordinariamente gli spazi possono essere liberamente fruiti
 - b) in altri momenti la sosta e la fruizione dell'area
 - sono consentiti liberamente a persone singole e a gruppi composti da un massimo di 15 persone, a condizione che nell'area non siano in corso attività organizzate o autorizzate dell'ente parco;
 - sono vietate ai gruppi composti da un numero di persone superiore a 15, salvo autorizzazione; i gruppi sono comunque tenuti al versamento di un contributo per i costi di pulizia dell'area; l'importo del contributo è determinato annualmente dal consiglio di gestione dell'ente;
 - c) in assenza di specifica autorizzazione, la sosta nell'area di Casa del Soldato e la sua fruizione sono consentite solo fra l'alba ed il tramonto;
 - d) l'attendamento temporaneo presso Casa del Soldato è soggetto ad autorizzazione ed al versamento di un contributo: l'importo viene determinato annualmente dal consiglio di gestione dell'ente;
 - e) Nelle adiacenze di Casa del Soldato è vietata l'accensione di fuochi e l'uso di dispositivi che producono fiamma nonché di fornelli elettrici; l'utilizzo dei bracieri presso la struttura è consentito solo ai gruppi autorizzati dall'ente o nell'ambito di iniziative promosse o patrocinate dalle ente stesso, secondo un canone stabilito annualmente dal consiglio di gestione dell'ente.

- f) Nelle pertinenze di Casa del Soldato è in ogni caso proibito:
- il gioco con il pallone;
 - posizionare allestimenti ed attrezzature, fatto salvo quanto eventualmente autorizzato ai sensi della precedente lettera d);
 - l'uso di radio o altri riproduttori di suoni;
 - mettere in atto comportamenti che possano recare disturbo ai fruitori o all'ambiente.
6. L'edificio di Casa del Soldato è utilizzato come sede operativa delle guardie ecologiche volontarie dell'ente e delle attività di educazione ambientale, ed a tali attività è riservato.
7. La cucina e gli spazi di volta in volta definiti di Casa del Soldato possono essere concessi a gruppi ed associazioni operanti nel ambito ambientale culturale e sociale secondo un canone stabilito annualmente dal consiglio di gestione dell'ente.
8. Gli utenti a qualsiasi titolo di Casa del Soldato e delle sue pertinenze sono tenuti all'allontanamento dei rifiuti eventualmente prodotti.
9. Il parcheggio realizzato in comune di Rovagnate, su area di proprietà dell'ente, nei pressi di Casa del Soldato, è destinato alla sola sosta degli automezzi per i fruitori di Ca' Soldato e del territorio del Parco.
All'interno del parcheggio non è consentito realizzare altre attività.
In assenza di specifica autorizzazione, la sosta nel parcheggio è consentita solo fra l'alba ed il tramonto.
10. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 30 della lr 86/83. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è esercitata dall'Ente Gestore, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
11. Il Consiglio di Gestione può concedere deroghe al presente Regolamento.